

## SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI – Presidio di Riolo Terme

### CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E SNACK

#### ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde, snack e alimenti vari preconfezionati da somministrare all'interno degli Uffici Comunali di Riolo Terme.

#### ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dal 1° gennaio 2020. Alla naturale scadenza del 31.12.2025 il contratto scadrà di pieno diritto senza l'obbligo di comunicazioni da parte dell'Amministrazione.

#### ART. 3 - QUANTITÀ E CARATTERISTICHE TECNICHE

La quantità delle macchine installate presso la sede sono indicate nella seguente tabella e le caratteristiche tecniche delle macchine devono essere quelle di seguito riassunte:

#### **Comune di Riolo Terme**

<b>ubicazione uffici</b>	<b>distributore di bevande calde</b>	<b>distributore di bevande e alimenti</b>
Via A. Moro, 2 – piano terra – Riolo Terme - RA -	n. 1 (media)	n. 1 (media)

- **n. 1 - macchina tipo media**, per l'erogazione di adeguate quantità di bevande calde per prima colazione (caffè, latte, thè, cappuccino, cioccolato e orzo) idonea per un'ampia autonomia (cc. 250 bicchieri);

- **n. 1 macchina tipo media** per l'erogazione di quantità di prodotti di vario genere (alimenti preconfezionati, panini, tramezzini, alimenti biologici ed equosolidali, succhi di frutta, bibite, acqua).

Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete e con sistemi alternativi (tessere, microchip, ecc.).

Le macchine devono essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia; ogni apparecchio deve essere dotato di un apposito marchio di sicurezza (CEI, CE o equivalenti) reso visibile sulla macchina.

**Ogni distributore funzionante deve disporre, in caso di pagamento dei prodotti con monete, della modalità di restituzione del resto in moneta.**

#### **ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO**

L'importo annuo complessivo, al netto dell'Iva, da corrispondere all'Unione, a titolo di rimborso per consumi di acqua ed energia elettrica sostenuti dall'Amministrazione per il funzionamento delle macchine distributrici di cui all'art. 3, viene determinato come segue:

<b>Tipologia</b>	<b>Quantità</b>	<b>Canone unitario annuo (IVA esclusa)</b>	<b>Totale annuo (IVA esclusa)</b>
Macchina tipo media bevande calde	<b>n. 1</b>	€ 400,00	€ 400,00
macchina tipo media bibite e snack	<b>n. 1</b>	€ 400,00	€ 400,00
		<b>Totale IVA esclusa</b>	<b>€ 800,00</b>

**L'Amministrazione aggiudica il Servizio alla Ditta che presenterà l'offerta economica migliore, in rialzo rispetto al totale posto a base di gara di € 800,00 IVA esclusa.**

#### **ART. 5 – VARIAZIONI**

La ditta nel corso del rapporto contrattuale deve sostituire le macchine con altre che abbiano pari o superiori caratteristiche. Di detta sostituzione deve essere data comunicazione scritta al Settore Affari Generali - Presidio di Riolo Terme.

L'Unione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile ed inappellabile giudizio ed in relazione alle proprie effettive esigenze, di diminuire o aumentare il numero delle macchine e la ditta è impegnata ad adeguarsi.

In caso di variazione del numero delle macchine il canone è calcolato in dodicesimi di anno.

Per i primi due anni di durata contrattuale non sono ammesse variazioni di prezzi da parte della ditta, così come l'Unione della Romagna Faentina si riserva per tale periodo di mantenere inalterati i canoni pattuiti di cui al precedente art. 4.

Per gli anni successivi la ditta potrà richiedere eventuali adeguamenti, la cui congruità dovrà essere valutata dagli uffici competenti.

In tal caso l'Unione della Romagna Faentina si riserva di adeguare conseguentemente i menzionati canoni.

#### **ART. 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di distribuzione automatica è garantito sotto la completa responsabilità della ditta, con l'organizzazione dei mezzi e del personale necessario e nel rispetto delle normative vigenti in materia. Sarà cura della ditta provvedere:

- al rifornimento di materie prime, dei prodotti preconfezionati;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature installate;
- alla pulizia, sia interna che esterna, delle macchine tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse; si precisa che la pulizia deve essere estesa anche agli spazi adiacenti ai distributori stessi.

Su ogni macchina dovrà essere chiaramente indicato, oltre al marchio di sicurezza di cui al precedente art. 3, il numero identificativo della stessa e la modalità per contattare via telefono, fax e o mail la ditta per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti.

In caso di guasti la ditta deve provvedere alla riparazione, a proprie spese, entro 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione trasmessa dal personale dell'Ente.

La ditta si impegna a sostituire le macchine con altre che abbiano pari o superiori caratteristiche in caso di ripetuti malfunzionamenti.

## ART. 7 - PRODOTTI DI CONSUMO

I prodotti erogati devono essere tutti di prima qualità e conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari, consistono in bevande analcoliche, bibite, succhi di frutta, bevande calde da colazione quali: caffè, tè, latte, cappuccino, orzo e cioccolato, merendine, snack dolci e salati preconfezionati a lunga conservazione, panini, tramezzini, prodotti biologici ed equosolidali.

Descrizione dei prodotti e prezzi massimi di vendita:

▪ <b>bevande</b>	<b>Prezzo ai dipendenti Comune con chiavetta</b>	<b>Prezzo al pubblico</b>
bevande calde	<b>€ 0,37</b>	<b>€ 0,40</b>
Acqua da ½ litro	€ 0,40	€ 0,40
Succo di frutta pesca, pera, ACE da 250 ml	€ 0,55	€ 0,55
Bibite da 25 cl	€ 0,70	€ 0,70
Multivitaminico melaverde, arancia-carota-limone, ananas-limone-carota, arancia rossa 330 ml YOGA	€ 0,80	€ 0,80
Tè verde SAN BENEDETTO o YOGA	€ 1,00	€ 1,00
Energade arancia, limone	€ 1,00	€ 1,00
▪ <b>salato</b>		
Grissini, cracker, schiacciatine, taralli, patatine, polentina, arachidi, chiacchiere e snack vari	€ da 0,30 a € 0,70	€ da 0,30 a € 0,70
▪ <b>dolce</b>		
Crostatine, croissant, treccia, sfogliatine, brioche, plum-cake, wafer, biscotti, barrette, cereali e snack vari	€ da 0,55 a € 0,70	€ da 0,55 a € 0,70
▪ <b>prodotti freschi</b>		
Yogurt, macedonia di frutta, polpa di frutta, focaccia, frutta disidratata o essicata salamini abbinati a schiacciatina o taralli, crackers abbinati a parmigiano e prodotti vari, sandwich o piadine farcite	€ da 0,70 a € 1,40	€ da 0,70 a € 1,40

Su ogni macchina dovranno essere ben visibili le etichette con l'indicazione della marca e la composizione dei prodotti oggetto di distribuzione.

Si precisa che i prodotti erogati dalle macchine dovranno corrispondere a quanto precisato nel presente capitolato speciale e mantenuti per tutta la durata contrattuale. **Ogni variazione dovrà essere preventivamente concordata con il Comune di Riolo Terme, il quale si riserva di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.**

#### **ART. 8 - PERSONALE IMPIEGATO – ADEMPIMENTI**

Per lo svolgimento del servizio la ditta dovrà impiegare personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed infortunistiche.

Tutti gli interventi dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

La ditta è tenuta all'applicazione integrale nei confronti dei lavoratori dipendenti dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi provinciali integrativi, in tutte le loro parti normative ed economiche.

#### **ART. 9 – INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI - (PROCEDURA A CARICO DELLA DITTA)**

Tutti i macchinari oggetto del presente capitolato speciale, devono essere consegnati ed installati, a cura della ditta, nella sede degli uffici comunali indicati al precedente art. 3, in luoghi facilmente accessibili, quindi al piano terra, che non costituiscano intralcio alle attività degli uffici.

L'Unione della Romagna Faentina si riserva la facoltà di comunicare alla ditta l'esigenza di spostare le macchine in luoghi ritenuti più idonei, la ditta è impegnata ad adeguarsi e a sostenere tutte le spese.

Al termine del contratto la ditta dovrà asportare le proprie apparecchiature entro il termine di 20 (venti) giorni dalla scadenza.

#### **ART. 10 – CONTROLLI**

L'Unione della Romagna Faentina si riserva la facoltà di sottoporre - una o più volte nel corso del contratto - ad analisi tecniche di laboratorio, presso le autorità sanitarie competenti, i prodotti forniti dalla ditta, al fine di verificare l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere tutto ciò che risulta necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

La ditta, si obbliga ad accettare le relazioni delle analisi e, qualora tali controlli abbiano esito negativo, si provvederà alla contestazione formale alla ditta la quale dovrà tempestivamente risolvere il problema rilevato e accollarsi le spese di analisi sostenute dall'Unione della Romagna Faentina.

#### **ART. 11 - ONERI E PENALITÀ' A CARICO DELLA DITTA**

Sono a carico della ditta tutte le spese di trasporto, consegna ed installazione delle macchine, secondo quanto previsto dall'art. 9. Le spese per la fornitura di acqua e consumo di energia elettrica, da rimborsare forfettariamente all'Amministrazione, s'intendono comprese nel canone annuale di cui al precedente art. 4.

Sono a carico della ditta tutte le spese contrattuali.

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare entro la data di inizio del servizio il proprio attestato per la formazione igiene degli alimenti nelle P.M.I. Alimentare – H.A.C.C.P. secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 maggio 1955/97 e dalla Regione E.R. n. 717/2000.

Qualora le caratteristiche di distribuzione lo consentano, la ditta dovrà consegnare gratuitamente agli utenti, a fronte di un deposito cauzionale non superiore a € 5,00 una “chiave elettronica” per l'utilizzo dei distributori.

La ditta deve provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa, per la durata del rapporto contrattuale, contro i danni che possono derivare a persone e cose causati dall'installazione, dal funzionamento delle macchine o dai prodotti erogati, con un massimale non inferiore a € 500.000,00 per infortunio.

#### **ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto rischio della ditta aggiudicataria, qualora dovessero verificarsi gravi negligenze ed inadempimenti nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei conseguenti danni.

#### **ART. 13 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ' PER L'AMMINISTRAZIONE**

La ditta risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- \_ a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa;
- \_ a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione;
- \_ a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'Amministrazione non è responsabile per eventuali danni che gli utenti possono causare ai macchinari distributori, come è altresì esonerata da ogni responsabilità per furto, incendio, atti vandalici e qualsiasi altro danno recato da terzi ai medesimi distributori.

#### **ART. 14 - CAUZIONE**

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal servizio, la ditta dovrà costituire apposita cauzione per un importo pari al 1/20 del canone contrattuale complessivo di aggiudicazione, nelle forme previste dalla normativa vigente.

#### **ART. 15 – DIVIETI**

E' vietata la cessione ed il subappalto, in tutto o in parte, del servizio in oggetto.

#### **ART. 16 - DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CANONE**

L'importo del canone annuo si determina moltiplicando il canone unitario fissato per ogni tipologia di macchina per il numero delle macchine.

Il corrispettivo come sopra determinato è assoggettato ad I.V.A. a carico della ditta.

L'ammontare complessivo del canone annuale, previa emissione della fattura da parte dell'amministrazione, deve essere pagato in un'unica rata entro il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 17 - Informativa ai sensi del GDPR (Reg.UE 2016/679) e del D. Lgs. n. 196/2003**

Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici.

**Il conferimento dei dati personali** indispensabili per la corretta presentazione della domanda (dati anagrafici del legale rappresentante dell'operatore economico, ecc..) **è obbligatorio** ed il rifiuto comporta l'impossibilità di procedere all'esame delle offerte.

**I dati personali non saranno diffusi all'esterno dell'Ente**, salvi i casi previsti dalla normativa sul diritto d'accesso ai documenti amministrativi, accesso civico o da altre norme di legge.

Limitatamente ai dati anagrafici del Presidente potranno essere effettuate forme di pubblicazione all'interno della sezione Albo Pretorio, Amministrazione trasparente ed in ogni caso potranno essere comunicati i dati ad autorità di controllo sul corretto svolgimento delle attività amministrative.

Ulteriori informazioni e dettagli sulle modalità di trattamento sono disponibili alla sezione dedicata del sito comunale/dell'Unione.

#### **ART. 18 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e la ditta in merito all'interpretazione e/o esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente il Foro di Ravenna.

#### **ART. 19 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE**

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si applicano le norme di legge in materia.

IL DIRIGENTE  
Avv. Pierangelo Unibosi